

R. IST. FALL. 31/2022

Fall. 27/2022



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI SIENA**  
Sezione Civile e Fallimentare

Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

- dott.ssa Marianna Serrao           Presidente
- dott.ssa Valentina Lisi           Giudice
- dott.ssa Marta Dell'Unto        Giudice relatore est.

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento prefallimentare promosso da:

**I TERZI DI INCARNATO MICHELINO & C. s.a.s.** (C.F. e P.IVA: 00884540527), in persona del liquidatore dott. Filippo Mascia, con sede legale in Siena, Via di Camollia, n. 85, elettivamente domiciliata in Siena, Vicolo del Rustichetto, n. 12, presso lo studio dell'Avv. Danilo Lombardi, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso

*debitore istante in proprio*

**FATTO E DIRITTO**

1. Con ricorso depositato in data 17 marzo 2022, il liquidatore della società I Terzi di Incarnato Michelino & C. s.a.s. ha presentato istanza di fallimento in proprio.

L'istante ha esposto che l'impresa, costituita in data 1 settembre 1995, ha avuto ad oggetto la gestione di bar, ristoranti, pizzerie, paninoteche e altro; che è stata posta in liquidazione in data 28 settembre 2011, con nomina del liquidatore Michelino Incarnato; che in data 22 luglio 2017 è deceduto il socio accomandante Settimio Pecciarelli e che la relativa quota è caduta in successione in favore degli eredi Simone Pecciarelli, Gemma Pecciarelli e Linda Pecciarelli; che in data 19 novembre 2018 è deceduto anche il socio accomandatario, nonché liquidatore, Michelino Incarnato; che i soci accomandanti, non prestando consenso alla continuazione dell'attività con gli eredi del socio accomandatario, hanno disposto la



riduzione del capitale e la nomina del liquidatore nella persona del dott. Filippo Mascia. A sostegno della sussistenza dei presupposti di fallibilità, l'istante ha esposto che l'Agenzia delle Entrate Riscossione, su richiesta del liquidatore, ha rappresentato un'esposizione debitoria ammontante alla data del 4 novembre 2020 alla somma di € 256.204,81; che la Banca MPS, non disposta alla definizione concordata del proprio credito, ha notificato in data 7 ottobre 2019 atto di pignoramento immobiliare al curatore speciale Avv. Marta Maria Antonella Bradascio e, in data 30 giugno 2021, ha notificato al liquidatore atto di precetto con cui intimava alla società debitrice il pagamento della somma di € 148.225,58 oltre interessi. Ha, pertanto, rappresentato che lo stato di insolvenza è rinvenibile nel fatto che, a fronte di un patrimonio netto stimato in € 84.000,00 – riferibile all'unico bene immobile di proprietà della società, come stimato nella procedura esecutiva pendente R.G.E. n. 215/2019 – vi sono debiti accertati per € 404.430,39.

All'udienza del 20 aprile 2022, il procuratore della ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, chiedendo anche procedersi in via istruttoria ai sensi dell'art. 15 l. fall.

Il Giudice Delegato ha disposto accertamenti d'ufficio richiedendo informazioni all'Agenzia delle Entrate di Siena, all'Agenzia delle Entrate Riscossione, al direttore dell'INPS e al direttore dell'INAIL relativamente all'esistenza di debiti scaduti, con relativi importi in capo alla società fallenda e alla cancelleria delle esecuzioni circa la pendenza di esecuzioni a carico della medesima società ed ha rinviato per il prosieguo all'udienza del giorno 8 giugno 2022.

All'udienza de giorno 8 giugno 2022, all'esito delle informative, il procuratore della ricorrente ha depositato ulteriore atto di pignoramento immobiliare notificato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena in data 3 ottobre 2019 al curatore speciale della società, all'epoca nominato, per l'importo di € 102.986,53 riferito al mutuo fondiario stipulato dalla società e dal socio accomandatario in data 10 dicembre 2019. Il liquidatore della società ha, inoltre, rappresentato che il socio accomandatario è deceduto nel novembre 2018 e che i chiamati all'eredità vi hanno rinunciato. Il procuratore della società ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

Il Giudice Delegato ha, pertanto, riferito al collegio per la decisione nell'odierna camera di consiglio.

**2. Deve dichiararsi il fallimento della società I Terzi di Incarnato Michelino & C. s.a.s. sussistendone tutti i presupposti.**



Anzitutto, sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede principale dell'impresa debitrice, coincidente fino a prova contraria con la sede legale, sita in Siena.

Ancora preliminarmente, deve ritenersi sussistente la legittimazione del liquidatore a proporre l'istanza di fallimento in proprio ai sensi dell'art. 6 l. fall. (cfr. Cass., Sez. 1, n. 10523 del 15 aprile 2019, Rv. 653470 - 01).

Risulta, altresì, provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice, avendo la sua impresa ad oggetto principalmente la gestione di bar, ristoranti, pizzerie, paninoteche, enoteche, piano bar alberghi e strutture recettizie in genere (cfr. visura camerale in atti aggiornata al 7 marzo 2022).

Risulta, altresì, provata la sussistenza dei requisiti dimensionali ai sensi dell'art. 1, l. fall., onere probatorio gravante, in caso di ricorso per autofallimento, sull'imprenditore ricorrente stesso (cfr. Cass., sez. 1, sent. 14 giugno 2019, n. 16117, Rv. 654534 - 01). Infatti, dalla documentazione versata in atti emerge il superamento della soglia dimensionale di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), l. fall., sussistendo un ammontare di debiti superiore ad € 500.000,00.

Quanto allo stato di insolvenza, la situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni emerge dalla stessa prospettazione dell'istante, trattandosi di società in liquidazione, in relazione alla quale è sufficiente provare l'insufficienza dell'attivo a soddisfare tutti i creditori, insufficienza confermata dall'esistenza di un unico bene immobile stimato in € 84.000,00, a fronte di un'esposizione debitoria riscontrata di € 507.416,92. Infatti, secondo orientamento costante, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l. fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, atteso che - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr. Cass., Sez. I, n. 19414 del 3 agosto 2017, Rv. 645091 - 01 e n. 25167 del 7 dicembre 2016, Rv. 642141 - 01).



Infine, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, come risultante dalla documentazione prodotta dal ricorrente, è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 15, comma 9, l. fall. come comprovato, ai fini dell'accertamento incidentale esperibile in questa sede, dalla documentazione prodotta in allegato all'istanza e acquisita all'esito dell'istruttoria espletata.

Alla luce di quanto sopra esposto, sussistono i presupposti per la dichiarazione di fallimento della società debitrice.

Quanto al socio accomandatario, Michelino Incarnato, stante l'avvenuto decesso in data 19 novembre 2018, non vi è luogo a provvedere in ordine all'estensione del fallimento nei suoi confronti ai sensi dell'art. 147 l. fall..

**P.Q.M.**

visti gli artt. 1, 5, 6, 9, 15 e 16 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

**dichiara**

il fallimento della società **I TERZI DI INCARNATO MICHELINO & C. s.a.s.** (C.F. e P.IVA: 00884540527), con sede legale in Siena, Via di Camollia, n. 85;

**nomina**

giudice delegato alla procedura la dott.ssa Marta Dell'Unto;

**nomina**

curatore il **dott. Dario Sora**, invitandolo a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 29 l. fall., dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l. fall.;

**ordina**

alla fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, ove non ancora eseguito;

**stabilisce**

il giorno **17 novembre 2022**, ore **9:30**, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al predetto giudice delegato;

**assegna**

ai creditori e ai terzi che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del fallito il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta adunanza per la presentazione delle domande di ammissione al passivo di crediti ovvero di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 93 l. fall.;

**autorizza**



la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali e il relativo pagamento da effettuarsi non appena sussista liquidità idonea;

**invita**

il curatore fallimentare nominato, visti gli artt. 16 *bis* d. l. 179/2012 e 44 ss. d. l. 90/2014:

- a munirsi, entro l'accettazione del presente incarico, di un redattore e/o di un gestionale di atti telematici, che non comporti oneri per l'Erario, per depositare tramite esso ogni atto di procedura, ivi incluse le relazioni periodiche e i rapporti riepilogativi, anche prima del 31.12.2014;
- a comunicare al fornitore del redattore e/o gestionale di cui sopra se l'attivo della procedura abbia sopravanzato o non abbia sopravanzato la soglia di € 5.000,00;
- a depositare la fattura che verrà emessa dal fornitore del redattore e/o gestionale, quale spesa prededucibile;

**dispone**

la pubblicazione e annotazione della sentenza ai sensi dell'art. 17 l. fall. a cura della Cancelleria, che procederà altresì alla formazione del fascicolo ai sensi dell'art. 90 l. fall.

Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del 10 giugno 2022, su relazione della dott.ssa Marta Dell'Unto.

**Il Giudice Relatore est.**

*dott.ssa Marta Dell'Unto*

**Il Presidente**

*dott.ssa Marianna Serrao*

